



Determinazione Dirigenziale

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PUBBLICI ESERCIZI, POLIZIA AMMINISTRATIVA

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DI EFFETTIVA APERTURA DELL'ATTIVITÀ DI STABILIMENTO ESISTENTE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN STABILIMENTI BALNEARI PER L'ANNO IN CORSO - APPROVAZIONE MODELLI DI COMUNICAZIONE.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- lo Sportello Unico per le Attività Produttive è competente a ricevere le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per l'apertura degli stabilimenti balneari a carattere stagionale;
- quello testé indicato ha finora costituito un obbligo da adempiere con cadenza annuale/stagionale, senza distinzione tra i casi in cui l'esercente segnala per la prima volta l'apertura dello stabilimento e quelli in cui lo stesso soggetto intende riaprire uno stabilimento per il quale la prima apertura è già stata segnalata e in relazione al quale non sono nel frattempo intervenute variazioni sostanziali rispetto a quanto inizialmente dichiarato;

- **CONSIDERATO CHE:**

- relativamente alla questione della periodicità con cui i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere il tipo di SCIA in questione agli uffici comunali, lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive si è recentemente espresso nei termini che seguono: *“Nel caso, peraltro frequente, di esercizio a carattere stagionale di una attività di stabilimento balneare, si ritiene che, analogamente a quanto previsto per le altre attività esercitabili anche in maniera non annuale, la SCIA debba essere trasmessa al SUAP in fase di primo avvio della stessa, fermo restando l'obbligo, da parte del titolare dell'attività, di comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto inizialmente dichiarato.*

- *Se ritenuto opportuno, il Comune potrebbe richiedere la presentazione di una comunicazione annuale di effettiva apertura dell'attività, con la quale il titolare o gestore dell'attività indica le precise date di apertura e chiusura dello stabilimento per l'anno in corso.*

- *In caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente a quella di stabilimento balneare a carattere stagionale, ai sensi dell'articolo 93 comma 2 della Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020 è previsto il rispetto degli stessi requisiti previsti per le attività a carattere permanente. Pertanto, per l'esercizio dell'attività di somministrazione all'interno di una attività a carattere stagionale, è necessaria la presentazione, in fase di primo avvio, di apposita Scia per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (o Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'attività ricada all'interno di zone tutelate), specificando il carattere stagionale dell'attività nonché il periodo di apertura dell'attività (dal – al) ed allegando la documentazione prevista, tra cui la notifica ai fini della registrazione;*

- **RITENUTO CHE:**

- l'indirizzo interpretativo fatto proprio dal SURAP da un lato, risulta essere pienamente in linea con i principi di buon andamento della P.A. e di non aggravamento del procedimento, considerato che la presentazione della sola comunicazione annuale di effettiva apertura dell'attività, con la quale il titolare o gestore dell'attività indica le precise date di apertura e chiusura dello stabilimento e/o dell'attività di

somministrazione di alimenti e bevande nello stesso stabilimento per l'anno in corso, riduce al minimo indispensabile il carico di adempimenti gravanti in capo ai privati, dall'altro lato, non impedisce al Comune di continuare a esercitare i suoi poteri di controllo in merito al ricorrere dei presupposti richiesti da leggi e regolamenti per l'esercizio delle attività, tenuto altresì conto che al privato è fatto comunque obbligo di comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto inizialmente dichiarato;

DATO ATTO CHE, con la firma della presente determinazione, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/00 e s.m.i..

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e che qui si intendono integralmente riportate:

1. stabilire che, relativamente al procedimento di apertura degli stabilimenti balneari e/o delle attività di somministrazione di alimenti e bevande negli stessi stabilimenti balneari ricadenti nel territorio del Comune di Salerno, per i quali in passato è già stata presentata una SCIA di prima apertura, di richiedere, per gli anni successivi, la sola presentazione di comunicazioni annuali di effettiva apertura delle attività, con la quale il titolare o gestore delle attività indica le precise date di apertura e chiusura dello stabilimento e/o dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nello stesso stabilimento per l'anno in corso;
2. stabilire che, come indicato dal SURAP, è in ogni caso fatto obbligo al titolare dell'attività già segnalata di comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto inizialmente dichiarato;
3. approvare i modelli di comunicazione allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. inviare la presente determinazione alla Segreteria Generale per l'acquisizione della raccolta dei provvedimenti dell'Ente, all'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione, nonché al Settore Sistemi Informativi per aggiornare la pagina del sito istituzionale e la relativa modulistica.

Il Direttore
davide pelosio